

Si riuniranno, nell'ambito di una Commissione Mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

### Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica dell'espletamento delle formalità costituzionali richieste da ciascuna delle Parti Contraenti.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ognuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a Lisbona il 19 settembre 1997 in duplice esemplare, in lingua italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE



Walter VELTRONI



Manuel Maria CARRILHO